



Comune di Monte Compatri

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N° 102

Del 22-06-2023

OGGETTO: RISOLUZIONE CONTROVERSIA COMUNE DI MONTE COMPATRI/SOC. DFC COSTRUZIONI SRL AI SENSI DELL'ART. 1965 C.C.-PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventitre, questo giorno ventidue del mese di giugno. Alle ore 11:45 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

Ferri Francesco	Sindaco	P
Felici Nicoletta	Vice Sindaco	P
Gara Serena	Assessore	P
Martorelli Antonio	Assessore	P
Mengarelli Luca	Assessore	P
Buglia Cristian	Assessore	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa **Marisa D'Amico**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco **Francesco Ferri Sindaco** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo schema di deliberazione che segue, predisposto dagli Uffici in esecuzione delle direttive impartite;

PRESO atto dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 del D.lgs 267/2000;

DELIBERA

di approvare lo schema di deliberazione come di seguito riportato, avente l'oggetto indicato in epigrafe;

PREMESSO CHE:

- con ricorso per decreto ingiuntivo n.R.G. 839/2022, notificato a questo Ente in data 25/02/2022 ed acquisito al prot. n. 5543, promosso innanzi al Tribunale Civile di Velletri, la Soc. D.F.C. Costruzioni s.r.l., corrente in Minturno (Latina), Via Monte Guardia snc, conveniva questo Comune in giudizio per il mancato pagamento della propria fattura n. 6/2021 emessa per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di Via Ciaffei, giusto contratto di appalto Rep.n. 3248/2018;
- con il decreto ingiuntivo n. 437/2022 del 24/02/2022, allegato al citato ricorso, il Tribunale ordinario di Velletri ha ingiunto a questo Ente di pagare alla Soc. D.F.C. Costruzioni s.r.l., entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso ricorso, la somma di € 127.000,00, oltre interessi come richiesti nel limite del tasso soglia, spese legali di procedura di ingiunzione liquidate in € 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre oneri come per legge;

RICHIAMATE:

- la nota prot. 5724 del 28/02/2022, con la quale il Servizio Affari Legali ha chiesto al Responsabile del Settore VII Opere Pubbliche e Infrastrutture, competente per materia, di esprimere parere motivato, sulla base dei fatti noti e degli atti posti in essere, sull'opportunità di proporre o meno opposizione, con trasmissione di una dettagliata relazione sulla fondatezza della domanda ed in generale sul rischio di soccombenza;
- la nota prot. 6737 del 09/03/2022 il Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture, nel relazionare sui fatti per cui è causa, ha espresso parere favorevole alla proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo in argomento, per le motivazioni ivi espresse;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 17/03/2022 ad oggetto: PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO R.G.N. 839/2022 E DECRETO INGIUNTIVO N. 437/2022 PROMOSSO DALLA SOC. D.F.C. COSTRUZIONI S.R.L.. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE, è stato disposto, tra l'altro, di:

- *autorizzare il Sindaco a proporre opposizione, in nome e per conto del Comune, avverso il decreto ingiuntivo n. 437/2022 del 24/02/2022 emesso dal Tribunale di Velletri per il pagamento a favore della Soc. D.F.C. Costruzioni s.r.l., entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso ricorso, della somma di € 127.000,00, oltre interessi come richiesti nel limite del tasso soglia, spese legali di procedura di ingiunzione liquidate in € 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre oneri come per legge;*
- *nominare legale del Comune l'Avv. Alessia Brandolini del Foro di Velletri, conferendo allo stesso alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa prot.n. 7448/2022, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale nel giudizio citato in premessa;*

ATTESO CHE:

- che il progetto esecutivo dell'intervento è stato trasmesso con nota prot. 18544 del 08/08/2017 dall'Ing. Francesco Grimani, per l'importo complessivo dei lavori di € 127.809,42, di cui € 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed è stato approvato con Determinazione dirigenziale del IV Settore n. 226 del 14/11/2017 (R.G. 1218/2017);
- i lavori di Messa in sicurezza via Ciaffei, dell'importo di € 120.749,85, oltre IVA nella misura del 10%, venivano affidati con Determinazione del Responsabile del Settore IV LL.PP. n. 33 del 23/02/2018 all'Impresa D.F.C. COSTRUZIONI S.r.l., C.F.02219900590;

- che il contratto è stato stipulato in data 21/06/2018 per rogito del Segretario comunale, rep. n. 3248/2018;

VISTO il parere formulato dall'Avvocato incaricato da questo Ente con la succitata deliberazione, acclarato al prot. comunale n. 17334 del 09/06/2023, in atti, cui si rinvia e con cui si esprime un giudizio sull'esito della lite, alla luce della comparsa di costituzione di controparte e della documentazione da quest'ultima posta a sostegno delle allegazioni, e sulla possibilità di addivenire ad una definizione bonaria della controversia de quo;

PRESO ATTO pertanto della comunicazione pervenuta con prot. 17334 del 09/06/2023 con la quale il Legale incaricato ha comunicato di aver definito una bozza di accordo transattivo con la controparte, ivi allegato;

ESAMINATA la proposta di accordo transattivo, pervenuta dal Legale incaricato, per la definizione del procedimento in parola, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria a firma del RUP - Responsabile del Settore IV – LL.PP., protocollo 18288 del 19/06/2023, con particolare riferimento allo stato di consistenza delle opere come effettivamente realizzate;
- che la proposta di accordo prevede un esborso da parte dell'Amministrazione di euro 100.000,00, IVA e oneri compresi,

RILEVATO che, in ragione delle risultanze istruttorie e delle considerazioni espresse dall'Avvocato incaricato, la definizione di un accordo transattivo con la controparte processuale costituisca un'occasione di importante risparmio per l'Ente, garantendo l'annullamento di ogni alea di giudizio rispetto ad ulteriori e maggiori importi ritenuti eventualmente dovuti;

RITENUTO , dunque, che:

- appare opportuno e conveniente per il Comune addivenire alla definizione transattiva della vicenda nei termini suggeriti dal legale difensore, al fine di porre fine ad una controversia in essere;
- appare opportuno definire la lite in via stragiudiziale atteso che le condizioni concordate appaiono favorevoli per il Comune, il quale, a fronte di un esito incerto del giudizio potrebbe conseguire una sentenza non favorevole, con ulteriore aggravio di spesa;

RILEVATO, inoltre, che la Giunta Comunale non intravede ragioni di diritto e di fatto per discostarsi dal suddetto parere;

RITENUTO quindi di approvare l'allegata bozza di conciliazione, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato Sub A);

CONSTATATO, inoltre,

- che la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- che gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art. 194 del T.U.E.L., dedicato al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;

PRESO ATTO che di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Corte Conti -Sez. Lombardia n. 26/2008);

VALUTATA la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito riportati:

- esistenza di una controversia giudiziale pendente;
- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2 c.c.;
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;
- l'accordo transattivo cade su un rapporto che oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi trova copertura e imputazione su apposito capitolo del Bilancio di previsione 2023/2025 e che con successiva determinazione del Responsabile del Settore competente si provvederà alla liquidazione della spesa;

CONSIDERATO che trattandosi di atto di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, come chiarito dalla Corte dei Conti (Sez. di controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013) in quanto tale parere è richiesto in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio comunale e pertanto in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto impegno di spesa oppure l'impegno è ripartito in più esercizi o ancora transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate;

RITENUTO di dover autorizzare il Responsabile del Settore IV alla sottoscrizione, per conto dell'Ente, dell'atto di cui trattasi;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta comunale n. 129 del 26 Luglio 2005 e ss.mm.ii. e la vigente macrostruttura dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Settore IV, in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore II;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. DI ADDIVENIRE**, per quanto esposto in premessa e che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, ad una soluzione in via transattiva, ai sensi dell'art. 1965 c.c., della causa tra D.F.C. Costruzioni s.r.l. e Comune di Monte Compatri, pendente avanti al Tribunale di Velletri (R.G. n. 2015/2022);
- 2. DI APPROVARE** lo schema di accordo transattivo che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3. DI RITENERE**, in ragione delle risultanze istruttorie di cui in premessa, congrua la somma onnicomprensiva di € 100.000,00, a tacitazione di ogni pretesa economica avanzata da D.F.C. Costruzioni s.r.l.;
- 4. DI DARE ATTO** che la presente trova copertura nel Bilancio di previsione 2023/2025 con imputazione al cap.2852/2;

5. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore IV LL.PP. e Infrastrutture di sottoscrivere l'allegato accordo;
6. **DI AUTORIZZARE** il predetto Responsabile ad apportare eventuali modifiche allo schema di accordo che si rendessero successivamente necessarie, senza alterarne i contenuti sostanziali;
7. **DI DEMANDARE** infine allo stesso Responsabile del Settore IV LLPP – Infrastrutture l'adozione degli ulteriori atti consequenziali.

Infine,

con separata ed unanime votazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marisa D'Amico

Il Sindaco
Il Sindaco Francesco Ferri

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.